



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

Deliberazione n. 43

In data 29/06/2021

OGGETTO: BONUS FACCIATE [LEGGE DI BILANCIO N.160/2019 ART. 1 COMMI 219 E SUCC.] ESTENSIONE DELLE MACROAREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A O B AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10:30 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
De Bortoli Elena	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Cassan Cristina	Consigliere	Presente
Pitaccolo Gianluca	Consigliere	Assente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Zirolto Mafalda Sabrina	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Boer Laura	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Bandolin Giampietro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Vizzon Giorgio	Consigliere	Presente
Morando Elena	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 16 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: BONUS FACCIATE [LEGGE DI BILANCIO N.160/2019 ART. 1 COMMI 219 E SUCC.]
ESTENSIONE DELLE MACROAREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A O B AI SENSI DEL D.M. 2
APRILE 1968, N. 1444

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2020 prevede **la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e 2021, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici secondo quanto oltre precisamente previsto:**

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022** - Articolo 1 commi 219 – 220 -221 -222 -2223 e 224:

“219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

*220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'**articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 3 agosto 2013, n. 90**.*

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.”;

- i commi sopra riportati introducono la detraibilità dall'Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nel corso del 2020 e del 2021, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna **degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B** indicate nel [decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968](#);

- possono pertanto usufruire del “Bonus facciate” gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A o B ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che sono così definite:

Zone A: *“le parti del territorio interessate da **agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;*

Zone B: “le parti del territorio **totalmente o parzialmente edificate**, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la **superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%** (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la **densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;**”;

- **La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11** “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” all’articolo 17 “Contenuti del Piano degli Interventi (PI) comma 2 stabilisce che: “2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) **suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 50 comma 1, lettera b);** (omissis);

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 3178 del 08.10.2004 emanata ai sensi dell’art. 17 c. 2 lett. a) della L.R. 11/2004 (di cui al punto precedente) ha approvato gli atti di indirizzo di cui all’art. 50 c. 1 L.R. 23.04.2004 n. 11 relativi, fra l’altro anche a (punto 1 del deliberato):

“a) omissis...

b) criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee

c) ...omissis... etc...”

individuando nell’allegato a detta Deliberazione G.R. n. 3178/2004 gli indirizzi tra cui quello richiamato al succitato punto “b”);

Visto l’allegato alla Deliberazione G.R. Veneto n. 3178/2004 ed in particolare “la lettera b) – Zone territoriali omogenee” dell’Indice Generale ed i suoi contenuti;

Ricordato che:

- la L.R. 11/2004 ha suddiviso il PRC (Piano Regolatore Comunale) nel:

1) Piano di Assetto del Territorio – PAT – Strumento avente funzione strategica di individuazione delle varianti strutturali del territorio;

2) Piano degli Interventi – P.I. – avente funzione più operativa e strettamente legata a scelte più immediate nel tempo;

- il Piano degli Interventi così concepito, pur avendo caratteristiche analoghe al vecchio PRG nella struttura formale, assume caratteristiche diverse se rapportate alle singole fattispecie delle varie tipologie urbanistiche di cui lo stesso si compone (si veda, ad es., la mancanza di una suddivisione del territorio agricolo);

- per la ragione suddetta i modi di rappresentazione tradizionale dell’organizzazione e della trasformabilità del territorio hanno necessitato di una revisione, trattasi nell’uso dell’”ATO” all’intervento del PAT e delle “ZTO” nell’ambito del P.I., ove alle ATO corrispondono “posizioni minime di territorio in riferimento alle quali si ritiene possono essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici, con conseguenti politiche di intervento” ed ove ad ogni ATO deve corrispondere uno specifico quadro normativo avente determinati contenuti;

- la vecchia legge regionale n. 61/1985 rinviava, in ordine all’individuazione delle zone territoriali omogenee, al DM n. 1444 del 1968;

- come stabilito dal punto 1.6 del capitolo “lettera b) – Zone territoriali omogenee” dell’allegato alla DGR n. 3178/2004, la nuova L.R. 11/2004 ha mutato completamente il quadro normativo di riferimento, indicando all’art. 17 punto 2 che “se il P.I. in coerenza e in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b)”;

- come stabilito dal punto 2.2 del capitolo “lettera b) – Zone territoriali omogenee” dell’allegato alla DGR n. 3178/2004, “per l’approvazione dei nuovi P.I. i Comuni potranno provvedere, nel rispetto dei criteri di chi al presente atto di indirizzo, ad una suddivisione del territorio comunale diversa da quella prevista dal D.M. 2.04.1968 n. 1444”

- l’atto di indirizzo regionale infatti precisa che “Per la suddivisione del territorio comunale si dovrà privilegiare l’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità e

articolazione; la zona deve essere definita in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di formazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.”

Richiamata da ultimo la recentissima sentenza del **Tar Veneto n. 64/2020** in cui si afferma. *“Il potere di individuare tipologie di zone omogenee diverse da quelle previste dall'art. 2 D.M. 1444/68 è, nell'ordinamento regionale veneto, espressamente contemplato dal paragrafo 2.2 dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004, recante “I criteri per la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee” adottato ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 laddove afferma che “per l'approvazione dei nuovi P.I. Comuni potranno provvedere, nel rispetto dei criteri di cui al presente atto di indirizzo, ad una suddivisione del territorio comunale diversa da quella prevista dal DM 2.4.1968 n. 1444 (cfr. Tar Veneto, sentenza 18 luglio 2017, n. 692). **Il Piano degli interventi, pertanto, nella parte in cui individua, in considerazione delle caratteristiche insediative dell'area, una zona omogenea diversa da quelle previste dal D.M. 1444/68, è legittimo.”***

Considerato che l'**Agenzia delle Entrate** con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)”*, ha chiarito l'**ambito oggettivo di applicazione della norma** precisando alla pagina 7 primo capoverso, quanto segue:

“(…) la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (omissis). Restano escluse da “Bonus Facciate” le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C), o assimilate, …(omissis);

Alla luce di quanto sopra esposto e preso atto che l'approvazione della variante generale per il comprensorio di Bibione da parte della Giunta Regionale, avvenuta con deliberazione n.938 del 26 febbraio 1985, ha assunto come parte integrante al P.R.G. le norme di attuazione dei seguenti strumenti urbanistici preventivi:

1. Lottizzazione Convenzionata "Franca Pasquale" adottata il 20/07/1971 con Deliberazione C.C. n.74 ed approvata il 04/04/1972 con Decreto P.G.R. n. 91;
2. Lottizzazione convenzionata “Riva-Bresciani” adottata il 20/07/1971 con Deliberazione C.C. n.72 ed approvata il 12/06/1973 con Decreto P.G.R. n.40272;
3. Planivolumetrico “Zetabi” adottato il 12/10/1977 con Deliberazione C.C. n.217, vistata dalla S.C.R.C. in data 09/11/1977, n.33401;
4. Planivolumetrico “Puccini-Rossato-Vescovo” adottato il 17/11/1978 con Deliberazione C.C. n.237, vistata dalla S.C.R.C in data 21/12/1978, n.4006;
5. P.E.E.P. adottato il 01/04/1974 con Delibera Co.Ven.Or. ed approvato il 24/07/1979 con Decreto P.G.R. n. 3736;
6. Planivolumetrico “Bonaventura-Benelli” adottato il 27/07/1979 con Delibera Deliberazione C.C. n.153, vistata dalla S.C.R.C in data 20/08/1979, n.27286;
7. Piano Particolareggiato “Zona di Ricomposizione” adottato il 12/10/1977 con Deliberazione C.C. n. 185 ed approvato il 02/10/1979 con Decreto P.G.R.- n.5000;
8. Planivolumetrico “Sirbi” adottato il 28/03/1980 con Deliberazione C.C. n.78, vistata dalla S.C.R.C in data 06/05/1980, n.17703;

Considerato pertanto che:

- la vigente frammentata pianificazione urbanistica della località ha adottato la scelta di “zone territoriali omogenee” non pedissequamente rispondenti ai Criteri del D.M. 1444/68 (ancorchè vagliate dalla Regione Veneto ed approvate dalla stessa) e che da allora l’architettura urbana risulta immutata e che questa frammentazione sconta anche l’avvenuta adozione, in data 30.11.2020 con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 della Variante n. 7 al Piano degli Interventi, per cui vige ora il regime di salvaguardia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 07.08.2020 con la quale era stata approvata <<la cartografia “Tavola delle zone assimilate a B ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/68 Bibione – Applicabilità ai fini del “Bonus Facciate” ai sensi della L. 160/2019>> di prot. comunale n. 16929 del 22.07.2020 corredata della “Tabella di Verifica dei requisiti di superficie coperta e densità territoriale” di prot. n. 13544 del 18/06/2020 (riportante i dati della superficie coperta e della densità territoriale delle “macroaree”, già identificate con altra zona territoriale omogenea nel vigente strumento urbanistico, che rispettano i parametri previsti per le zone A o B del D.M. 1444/68), entrambi elaborati dall’arch. Francesco Finotto – Pro. Te. Co. Engineering srl e con la quale erano state individuate tali “macroaree” come “zone assimilate alle zone A o B di cui al D.M. 1444/1968” SOLO ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, commi da 219 a 224 della legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019);

Ricordata l’avvenuta adozione, in data 30.11.2020, con Deliberazione di C.C. n. 71 della Variante n. 7 al Piano degli Interventi, per cui vige ora il regime di salvaguardia con la previgente frammentata pianificazione urbanistica di Bibione;

Ricordato che a seguito di detta adozione è stata attivata una revisione attenta delle realtà insediate nella località di Bibione, allo scopo di verificare se altre “macroaree” potessero beneficiare del “Bonus Facciate” ai soli fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali offerte dalla Legge di Bilancio 2020 (e poi successivamente modificata) che detta ricognizione si è resa necessaria per accertare che esistessero isolati urbani che potevano rientrare nella declaratoria dell’art. 2 del D.M. 1444/68 per le zone B (indice di edificabilità territoriale > 1,5 mc/mq e rapporto di copertura > 12,5%) e che non erano stati inizialmente considerati, con la sola esclusione delle zone che per densità esistente e di progetto erano assimilabili ad altre zone non ammesse a beneficio (ad es. zone classificate dall’adottato Piano degli Interventi come D.3.3 o D.3.5);

Considerato altresì che la ricognizione suddetta si è resa necessaria anche in quanto in alcuni isolati urbani erano presenti insediamenti totalmente residenziali siti all’esterno di zone classificate come “B” nel Piano degli Interventi di San Michele al Tagliamento e l’esclusione di queste realtà dal beneficio avrebbe leso il principio di omogeneità e non disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni identiche già oggetto del riconoscimento del beneficio con la deliberazione n. 48 del 07.08.2020;

Ritenuto pertanto valutare l’esistenza dei requisiti di accesso al beneficio nella generalità degli ambiti di urbanizzazione consolidata di Bibione e non solo in quelli in cui la presenza di condomini residenziali è prevalente;

Avuto riguardo alla nuova cartografia accompagnata dalle tabelle con l’individuazione di “macroaree” che rispondono ai criteri delle zone omogenee “B” e permettere ad una platea più ampia di potenziali beneficiari interessati al “Bonus Facciate” di cui alla L. n. 160/2019 e s.m.i., cartografia con tabelle pervenute in data 26.03.2021 al prot. 8368 e redatte dallo Studio Pro.Te.Co. Engineering di San Donà di Piave;

Preso atto che la legge statale sulle agevolazioni fiscali in esame prevede l’ambito di applicazione di tali agevolazioni all’interno di zone territoriali omogenee superate dalla normativa regionale in vigore e ritenuto, con il presente provvedimento, identificare ed approvare la cartografia con

l'individuazione delle aree all'interno delle quali potranno trovare applicazione tali agevolazioni con riferimento non alle "ZTO" (termine prettamente urbanistico) ma a "macroaree" ossia "zone assimilabili alle zone A o B del DM 1444/68 ai fini del riconoscimento dell'attuabilità del "Bonus Facciate";

Precisato che:

- 1) la cartografia predisposta individua per il territorio di Bibione le macroaree che, pur diversamente denominate dal PI vigente, sono **assimilabili alle zone B** ai sensi del D.M. 1444/1968;
- 2) rientrano nella classificazione di zone B ai sensi del D.M. 1444/1968 tutte le zone ("parti del territorio") che rispettano i seguenti valori: **superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5%** (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e **densità territoriale superiore ad 1,5 mc/mq**;
- 3) si è proceduto, sulla base delle macroaree individuate nel vigente Piano degli interventi, alla verifica dei rapporti di copertura e delle densità territoriali delle macroaree utilizzando i dati del Database GEODB del quadro conoscitivo del vigente strumento urbanistico [superficie coperta come proiezione del tetto e altezza come differenza tra quota di gronda e quota terreno];
- 4) la verifica dei valori relativi al rapporto di copertura e alla densità territoriale è stata fatta sulla base dei dati risultanti dall'attuale vigente strumento urbanistico – e non poteva essere altrimenti – nel senso che è stato assunto come punto di partenza la classificazione urbanistica contenuta nel vigente Piano degli Interventi;
- 5) il rapporto di copertura e densità territoriale **sono riferiti a parti di territorio comunale come individuati nel vigente strumento urbanistico, e non ai singoli lotti**, che potrebbero, nella loro limitata consistenza, avere anche i parametri di copertura e di densità previsti per le zone A e B ma non ricadere all'interno di "parti del territorio" omogenee;
- 6) i dati di superfici e volumi sono stati determinati utilizzando GEODB - la banca dati contenuta nel quadro conoscitivo del vigente strumento urbanistico - che è il Database topografico utilizzato dalla Regione del Veneto denominato "DB Topografico" prodotto nell'ambito della sperimentazione da parte del Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Intesa GIS in applicazione della Direttiva 2007/2/CE, emanata dal Parlamento Europeo il 14 marzo 2007, che ha istituito l'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità Europea denominata INSPIRE [Infrastructure for Spatial Information in Europe], un articolato sistema di disposizioni con le quali si forniscono indicazioni, anche di carattere normativo, per le Infrastrutture dei Dati Territoriali (IDT) degli Stati membri.

Vista, in conseguenza dei ragionamenti sopra esposti, la documentazione che ne è stata ricavata:

1. *Tavola delle zone assimilate a B ai sensi dell'art.2 del Dm 1444/68 Bibione – Applicabilità ai fini del "Bonus Facciate" ai sensi della L.160/2019 di protocollo com. n. 16929 del 22/07/2020 che riporta le "macroaree" ossia le zone assimilate alle zone B ai sensi del D.M. 1444/1968, corredata della Tabella di Verifica dei requisiti di superficie coperta e densità territoriale di protocollo com. n. 8368 del 26.03.2021 che riporta i dati della superficie coperta e della densità territoriale delle "macroaree" che rispettano i parametri previsti per le zone B dal D.M. 1444/1968 e ritenuto di approvarle ai soli fini dell'applicazione del "Bonus Facciate", entrambi elaborati a firma del dott. urb. Francesco Finotto – Proteco engineering s.r.l.;*

Considerato che la presente proposta presenta analogie con altre analoghe proposte già vagliate dal Consiglio Comunale ed afferenti alla materia delle agevolazioni fiscali connesse ad aspetti peculiari del territorio (v. ad es. l'estensione della rete metanifera sul territorio comunale);

Precisato che l'Agenzia delle Entrate tanto con le proprie "Linee Guida" del Febbraio 2020 quanto con la Circolare n. 2/E del 14 Febbraio 2020, asserisce che "l'assimilazione alle predette zone A o B

della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”;

Ricordato che l'assimilabilità delle “macroaree” – come sopra identificate – alle zone A o B del DM 1444/1968 afferisce non alla “genesì” urbanistica dell'area ma alla superficie coperta ed alla densità territoriale dell'area stessa e ritenuto quindi identificare ed esplicitare la qualifica del sedime su cui ricade l'edificio oggetto di intervento edilizio finalizzato al recupero o restauro di facciate attraverso opportuna dichiarazione da rendere, a cura del Dirigente del Settore, su richiesta dell'interessato, e ciò anche in virtù della limitata estensione temporale della norma (bonus valevole per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020), poco attinente con il certificato di destinazione urbanistica;

Ritenuto estendere pertanto, sulla base della cartografia e delle tabelle pervenute il 26 marzo 2021 e sopra citate, le “macroaree” assimilabili alle zone A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 per le sole finalità espresse;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Settore Lavori pubblici e Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

_Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Atteso che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare territorio nella seduta del 24 giugno 2021

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Vice Sindaco, l'intervento del Consigliere Teso e nuovamente del Vice Sindaco;

Dato atto che gli interventi formulati nel corso della trattazione dell'argomento dei Consiglieri comunali formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi, per alzata di mano, dai 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si danno qui per integralmente riportati, di:

- 1 di approvare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la nuova cartografia *Tavola delle zone assimilate a B ai sensi dell'art.2 del Dm 1444/68 Bibione – Applicabilità ai fini del “Bonus Facciate” ai sensi della L.160/2019* di protocollo com. n. 8368 del 26.03.2021 corredata della *Tabella di Verifica dei requisiti di superficie coperta e densità territoriale* (riportante i dati della superficie coperta e della densità territoriale delle “macroaree”, già identificate con altra zona territoriale omogenea” nei vigenti strumenti urbanistici, che rispettano i parametri previsti per le zone A o B del DM 1444/1968), entrambi elaborati a firma del dott. Francesco Finotto – Proteco engineering s.r.l., allegate al presente provvedimento e di individuare tali “macroaree” come “zone assimilate alle zone A o B di cui al DM 1444/1968” SOLO ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi dal 219 al 224 della legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019);

3. di estendere quindi dette aree rispetto alla cartografia approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 07.08.2020;
4. di esplicitare la qualifica del sedime su cui ricade l'edificio oggetto di intervento edilizio finalizzato al recupero e restauro di facciate attraverso opportuna dichiarazione a cura del Dirigente del Settore da rendere su richiesta dell'interessato;
5. di impegnare gli organi e gli uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere, per quanto di competenza, quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con separata votazione voti favorevoli unanimi espressi, per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del d.lgs. n. 267/2000.

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BONUS FACCIATE [LEGGE DI BILANCIO N.160/2019 ART. 1 COMMI 219 E SUCC.] ESTENSIONE DELLE MACROAREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A O B AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
23/06/2021

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. BARBARA GENTILINI

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BONUS FACCIATE [LEGGE DI BILANCIO N.160/2019 ART. 1 COMMI 219 E SUCC.] ESTENSIONE DELLE MACROAREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A O B AI SENSI DEL D.M. 2 APRILE 1968, N. 1444

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
24/06/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 29/06/2021 n. 43 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE
F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/07/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 06/07/2021

L'impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 06/07/2021 18:54:02

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530